

Circolare di Studio n.01 del 2020

REGIME FORFETTARIO – NUOVE REGOLE DAL 2020

La Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato "**Regime Forfettario**".

Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti dei coefficienti di redditività previsti dalla legge.

A nulla rilevano i costi sostenuti dal contribuente nell'esercizio d'impresa arte o professione.

Il nuovo regime forfettario introduce molteplici novità quali ad esempio:

- determinazione forfettaria del reddito di impresa arte o professione;
- semplificazione degli adempimenti contabili , fiscali e dichiarativi;
- agevolazioni contributive destinate ad artigiani e commercianti.

Nello specifico il contribuente che adotterà il *nuovo regime forfettario* potrà godere delle seguenti agevolazioni:

- ✓ applicazione di un aliquota fissa pari al 15% da applicare al reddito imponibile (*determinato con criteri forfettari*);
- ✓ per il primo quinquennio il reddito è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% anziché del 15% (*agevolazione Start-up*);
- ✓ possibilità di usufruire di un regime contributivo agevolato per i contribuenti che esercitano attività d'impresa il quale prevede un abbattimento dei contributi dovuti pari al 35%;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- ✓ i contribuenti che adottano il regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, ma ad indicare in dichiarazione dei redditi i seguenti dati:
 - il codice fiscale del percettore dei redditi;
 - l'ammontare dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta.
- ✓ durata illimitata nel tempo nel rispetto di determinati requisiti (il regime non prevede alcuna scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica).

Il *nuovo regime forfettario* rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

1. Requisiti di accesso al nuovo regime forfettario e cause di esclusione

Possono adottare il nuovo regime agevolato esclusivamente le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa o lavoro autonomo se, al contempo, nell'anno solare precedente:

- hanno **conseguito** un ammontare di **ricavi** o **percepito compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori ad **Euro 65.000**;
- **hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti**, per collaboratori e per lavoro accessorio per un ammontare complessivamente non superiore ad **euro 20.000 lordi** (novità dal 1 gennaio 2020).

Inoltre **non possono avvalersi** del *nuovo regime forfettario* le persone fisiche che incorrono in una delle seguenti **(cause di esclusione)**:

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- ✓ si avvalgono di regimi speciali a fini Iva;
- ✓ si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- ✓ sono soggetti non residenti (salvo alcune eccezioni);
- ✓ effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del TUIR e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, del D.L. 331 del 1993;
- ✓ contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- ✓ i soggetti la cui **attività sia esercitata** prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- ✓ i soggetti che nell'anno precedente **hanno percepito redditi di lavoro dipendente** (di cui fanno parte anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati) e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **eccedenti l'importo di euro 30.000** (novità dal 1 gennaio 2020).

2. Determinazione del reddito e agevolazioni fiscali

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un **coefficiente di redditività** che varia a seconda del codice Ateco relativo all'attività esercitata.

Il *nuovo regime forfettario* è soggetto ad un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), **pari al 15%**.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività (**Start up**), per i primi 5 anni, l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5% in luogo del 15%.

Al fine di usufruire di tale ulteriore agevolazione sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

- ✓ **non aver esercitato nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività nessuna attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ✓ nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio non sia superiore ad Euro 65.000.

Inoltre i contribuenti che adottano il *nuovo regime forfettario* **non sono tenuti ai seguenti adempimenti:**

- ✓ liquidazione e versamento dell'Iva;
- ✓ presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva;
- ✓ versamento e dichiarazione Irap;
- ✓ comunicazioni di cui al cosiddetto spesometro;
- ✓ comunicazione delle operazioni con Paesi *black list*.

NOTA BENE: *i contribuenti che adottano il regime forfettario non possono esercitare il diritto di rivalsa né detrarre l'Iva sugli acquisti.*

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. Regime contributivo agevolato

Per i contribuenti che adottano il *nuovo regime forfettario*, e solamente per **coloro che esercitano attività d'impresa**, è prevista la possibilità di usufruire di un regime contributivo agevolato il quale prevede un abbattimento del 35% del carico contributivo. La decadenza dal regime forfettario comporta anche la decadenza dal regime contributivo agevolato.

4. Durata del regime

Il *nuovo regime forfettario* ha durata illimitata e non è previsto alcun requisito relativamente all'età dei contribuenti. Naturalmente il venir meno dei due requisiti d'accesso ovvero il sopraggiungere di una delle cause di esclusione dal regime, di cui al punto 1, comporta la cessazione di applicazione del *nuovo regime forfettario*.

Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere *pro-veritate*.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data

10/01/2020

Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli